

## **CONVENZIONE PER IL COMANDO TEMPORANEO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3/B4 DIPENDENTE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PRESSO IL COMUNE DI MONTEPULCIANO**

Nella Segreteria del Comune di Montepulciano,

TRA

L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario C.F. 94164020482 e P. IVA 05913670484, rappresentato dal Prof. Marco Moretti nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario sita in Firenze, Viale Gramsci 36, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Azienda che rappresenta e per il quale interviene ed agisce non altrimenti, di seguito indicato anche come "azienda cedente";

E

Il Comune di Montepulciano, in seguito denominato "ente utilizzatore", con sede in Montepulciano, Piazza Grande n. 1, C.F. e P. I.V.A. 00223000522, rappresentato dalla Dott.ssa Grazia Torelli Responsabile dell'Area Amministrativa domiciliata per la Sua carica presso la sede Comunale di Montepulciano, la quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta e per il quale interviene ed agisce non altrimenti;

STABILITO:

che l'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, testualmente dispone: *"2-sexies. Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";*

che l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 comma 1 recita testualmente *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";*

che con il parere ARAN RAL\_1882 è stata ribadita la possibilità di un ente locale di avvalersi del personale di altra pubblica amministrazione del Comparto non rientrante nella nozione di "ente locale", utilizzando le possibilità previste dall'art. 14 comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004, sopra estensivamente riportato;

che l'art. 1, comma 413, della L. 24.12.2012 n. 228, (Legge di stabilità 2013) testualmente dispone: "413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";

ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, a pena di nullità;

che l'azienda cedente e l'ente utilizzatore, rispettivamente con Provvedimento del Direttore n. 232 del 26 giugno 2019 e Delibera di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, hanno approvato l'utilizzo temporaneo in comando di \_\_\_\_\_ – dipendente in ruolo full time dell'azienda cedente presso il Comune di Montepulciano a far data dal 01.07.2019 al 30.06.2020, salvo proroghe, per le motivazioni tutte riportate negli atti dei rispettivi enti;

che è stata acquisita la disponibilità al comando temporaneo di \_\_\_\_\_, agli atti;

#### SI STIPULA E SI CONVENE QUANTO SOPRA

##### Art. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione full time in comando da parte del Comune di Montepulciano della dipendente in ruolo a tempo indeterminato dell'Azienda regionale per il diritto allo studio <omissis> Collaboratore amministrativo cat. B3 profilo economico \_\_\_\_\_, da assegnare all'Area Amministrativa – Servizio SPIC, il cui consenso è stato dalla stessa manifestato, per lo svolgimento di mansioni afferenti il suo profilo professionale.

##### Art. 2 Tipologia del rapporto.

Il temporaneo utilizzo da parte del Comune di Montepulciano del dipendente \_\_\_\_\_ rientra nella fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 14 CCNL 22 gennaio 2004.

L'attivazione del comando, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con l'azienda cedente, né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore.

Per tutta la durata del periodo di utilizzazione temporanea, il dipendente resta giuridicamente dipendente dell'azienda di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Montepulciano attiene soltanto al suo impegno funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale, il primo, e funzionale ed organizzativo, il secondo, l'amministrazione cedente e l'ente utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo. In tale ambito le parti interessate hanno la possibilità di modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato così come definiti col presente atto, restando inteso che la revoca del comando disposto in forza della presente Convenzione è disciplinata in conformità all'art. 29 comma 6 della L.R. Toscana 8 gennaio 2009 n. 1.

### Art. 3 Durata

L'utilizzazione della dipendente comandata presso l'ente utilizzatore avrà durata dal 01.07.2019 al 30.06.2020, salvo se proroga. Il Comune di Montepulciano procederà alla rilevazione delle presenze ed al conseguente controllo, nonché all'eventuale autorizzazione e/o riconoscimento di ogni altra fattispecie contrattualmente prevista e legata al servizio stesso.

### Art. 4 Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente presterà servizio presso l'ente utilizzatore per un tempo di lavoro pari a 36 ore settimanali.

### Art 5 Titolarità del rapporto di lavoro e rapporti finanziari fra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Azienda regionale per il diritto allo studio, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. L'azienda cedente corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dipendente saranno rimborsati dal Comune di Montepulciano all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario a seguito di espressa richiesta.

Il rimborso avverrà per gli importi quantificati dal Servizio Gestione Risorse Economico/Finanziarie dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario comprensivi di trattamento economico e contributivo.

L'eventuale trattamento economico "accessorio", se contrattualmente e normativamente consentito, derivante dalla prestazione lavorativa della dipendente, rimane a carico del Comune di Montepulciano esclusivamente per il periodo del comando. Eventuali istituti contrattuali accessori che l'ente cedente corrisponderà alla dipendente in ragione del periodo di servizio prestato fino al 30 giugno 2019 non saranno oggetto di rimborso da parte del Comune di Montepulciano.

I buoni pasto spettanti di diritto alla dipendente in relazione all'orario di lavoro assegnato saranno a carico del Comune di Montepulciano per tutto il periodo di durata della presente convenzione.

Eventuali rimborsi a cui la dipendente abbia diritto ai sensi dell'art. 41 commi 2 e 4 del CCNL 14 settembre 2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali,

fanno integralmente carico al Comune di Montepulciano, a norma dell'art. 14 comma 6 del CCNL 22 gennaio 2004 (medesimo comparto).

#### Art. 6 Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi ordinari e straordinari saranno concessi dal Comune di Montepulciano presso cui la dipendente presta servizio e, periodicamente comunicati all'ente cedente.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni, con le modalità disciplinate dalla vigente normativa, al Servizio

\_\_\_\_\_ dell'Azienda cedente e comunicherà lo stato di malattia all'ente utilizzatore.

#### Art. 7 Adempimenti in materia di D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Rimangono a carico dell'azienda cedente – Datore di lavoro e titolare del rapporto di lavoro – le funzioni in materia di obbligo di gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, formazione e informazione in merito ai rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato, posizione assicurativa del lavoratore; mentre sarà a carico dell'ente utilizzatore il servizio di sorveglianza sanitaria con medico competente.

#### Art. 8 Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte delle parti convenzionate;
- per recesso unilaterale da parte di una delle parti convenzionate;
- per motivata richiesta del dipendente (cfr. art. 29 comma 6 L.R. 1/2009);
- per mancato rimborso da parte del Comune di Montepulciano all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 5.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinati all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R o pec di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

#### Art. 9 **Registrazione ed oneri fiscali**

1. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
2. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10

**Norme finali**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Lì

Per l'Azienda regionale per il diritto  
allo studio universitario

---

Per il Comune di Montepulciano  
Dott.ssa Grazia Torelli

---

Per accettazione  
IL/La dipendente

---